



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 15/09/2021 da **LAGUARDIA GIUSEPPE** nato a Fasano (BR) il 20/01/1966 (c.f. LGRGPP66A20D508Y), residente a Forlì, Viale Risorgimento n. 297, ai sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento;

dato atto che l'iniziale proposta è stata modificata ed integrata in data 19/10/2021 a seguito dei rilievi formulati con il decreto del 01/10/2021;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore dott.ssa Sonia Guariglia;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 08/11/2021;

Dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 13/01/2022 svoltasi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori e l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere



all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto



dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori non vi è necessità per il giudice di verificare la convenienza economica della proposta e, in assenza di nuovi elementi, possono confermarsi le valutazioni sull'ammissibilità e fattibilità del piano già verificate nel decreto di apertura.

A tale riguardo è opportuno evidenziare che ricorrono indubbiamente le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, essendo il debitore qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratore dipendente che non ha mai esercitato attività d'impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis e non ha già beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.

Anche sulla sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, non possono esservi particolari dubbi. A fronte di un indebitamento complessivo pari a € 31.736,67, di cui solo € 3.125,44 vantato da Agenzia delle Entrate in via privilegiata, il patrimonio di Laguardia Giuseppe è costituito dal reddito da lavoro come dipendente di Start Romagna con un reddito medio annuo di ca. € 20.000 ed uno stipendio netto mensile di € 1.300 (attualmente gravato da pignoramento nella misura di € 270), dalla proprietà dell'autovettura Mitsubishi Colt tg. DH812HB del valore stimato di ca. € 1.400 e dalla proprietà della quota di 1/12 di un immobile sito a Fasano, il cui valore di stima,



con riferimento alla quota, è indicato in € 24.878. Tenuto conto della non pronta liquidabilità della proprietà di una quota immobiliare e del fatto che con lo stipendio mensile il ricorrente deve far fronte anche al proprio mantenimento, è evidente lo squilibrio patrimoniale che rende difficoltoso l'adempimento delle obbligazioni.

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter), vale a dire che il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, non risulta presente nel caso in esame per le motivazioni già illustrate nel decreto di apertura in ordine alle cause del sovraindebitamento al quale si rimanda.

Si ritiene pertanto di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata dal Laguardia i cui termini si riassumono di seguito.

Il piano ha una durata temporale di cinque anni dall'omologa e prevede l'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. di € 2.000 ed il soddisfacimento nella misura del 47,26% di tutti i creditori chirografari e dell'unico privilegiato degradato in chirografo sulla base dell'attestazione ex art. 7 l. 3/2012 resa dal Gestore dell'OCC mediante versamento della somma mensile di € 200 tratta dal proprio stipendio, previa sospensione del pignoramento presso terzi in corso, oltre alla messa a disposizione dei creditori della somma di € 5.000 entro il termine di scadenza dell'ultima rata, quale anticipo del proprio t.f.r. maturato, conservando la proprietà dell'autovettura necessaria per le esigenze lavorative e la quota immobiliare, tenuto conto della difficoltà di liquidazione della stessa.

I flussi di cassa e dei pagamenti previsti sono riassunti nelle tabelle che seguono:

FLUSSI DI CASSA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
SOMME EROGATE DA LAGUARDIA GIUSEPPE	€ 400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 7.000,00	€ 17.000,00
TOTALI	€ 400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 7.000,00	€ 17.000,00



PAGAMENTI	DEBITO ASSEGNATO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Compenso O.C.C. e Gestore della Crisi	€ 2.000,00		€ 2.000,00					€ 2.000,00
De Lorenzi Roberto	€ 1.811,68	€ 0,00	€ 96,62	€ 289,87	€ 289,87	€ 289,87	€ 845,45	€ 1.811,68
Dott. Piero Severi	€ 2.949,27	€ 0,00	€ 157,29	€ 471,88	€ 471,88	€ 471,88	€ 1.376,33	€ 2.949,27
Axactor Capital Italy S.r.l.	€ 7.918,69	€ 0,00	€ 422,33	€ 1.266,99	€ 1.266,99	€ 1.266,99	€ 3.695,39	€ 7.918,69
Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 2.320,36	€ 0,00	€ 123,75	€ 371,26	€ 371,26	€ 371,26	€ 1.082,84	€ 2.320,36
<b>TOTALI</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.800,00</b>	<b>€ 2.400,00</b>	<b>€ 2.400,00</b>	<b>€ 2.400,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>

In assenza di crediti impignorabili, e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, il piano del consumatore formulato per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso si è venuto a trovare, può essere omologato alle condizioni ivi previste.

Il debitore dovrà farsi carico di eventuali spese di procedura, anche ove non quantificate nel piano, compresa l' imposta di registro se dovuta.

Il gestore dell'OC.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile di € 200 per tutta la durata della procedura oltre alla somma di € 5.000.

Il gestore incaricato procederà inoltre ad eseguire i pagamenti secondo quanto previsto nel piano fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

**p.q.m.**

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

**omologa**

il piano del consumatore proposto da **LAGUARDIA GIUSEPPE** nato a Fasano (BR) il 20/01/1966 (c.f. LGRGPP66A20D508Y), residente a Forlì, Viale Risorgimento n. 297 in data 15/09/2021 ed integrato in data 19/10/2021;



**dispone**

**che** a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento, non appena ciò sia possibile;

**avverte**

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano, con conseguente immediata sospensione delle trattenute sullo stipendio dovute al pignoramento;

**avverte**

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

**avverte**

altresi che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

**avverte**

infine che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

**dispone**

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura



nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 200,00 per tutta la prevista durata della procedura, oltre a quella di € 5.000 prevista alla fine del piano, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

**affida**

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano, ponendo a carico del debitore eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l'imposta di registro se dovuta.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 15 gennaio 2022

**Il Giudice**

*dott. ssa Barbara Vacca*

